II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1978

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario le camicie tessute con fibre tessili sintetiche miste, per uomo, della voce ex 61.03 della tariffa doganale comune, originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(78/207/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione con telescritto della rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi presso le Comunità europee in data 10 gennaio 1978, al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario le camicie tessute con fibre tessili sintetiche miste per uomo della voce ex 61.03 della tariffa doganale comune, originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari di Taiwan è sottoposta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri, istituito con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977, relativo ad un regime d'importazione per certi prodotti tessili originari di Taiwan ;

considerando che a motivo dell'impossibilità di realizzare sin dall'apertura di questo contingente comunitario una uniformazione integrale dei regimi d'importazione precedentemente applicati negli Stati membri, il suddetto regolamento comporta a titolo di misura transitoria una deroga al principio dell'accesso eguale e continuo di tutti gli importatori ai contingenti comunitari disponendo che la ripartizione del contingente in questione debba adeguarsi soltanto gradualmente alle esigentze di approvvigionamento dei mercati ;

considerando che per questo motivo la ripartizione del contingente in questione comporta ancora talune disparità nella fissazione delle aliquote dei diversi Stati membri rispetto alle esisgenze di approvvigionamento dei mercati in questione ;

considerando che secondo le informazioni fornite dalle autorità governative dei paesi del Benelux esistono serie difficoltà di natura economica per il settore industriale interessato, le quali si manifestano nella fattispecie con un progressivo calo della produzione ed un costante regresso del numero dei lavoratori occupati nel settore ;

considerando che queste difficoltà economiche risultano in ampia misura dalla disparità delle condizioni di concorrenza con taluni paesi (tra gli altri Taiwan), condizioni che consentono loro di esportare a prezzi inferiori a quelli dei produttori dei paesi del Benelux ;

considerando che al momento attuale non è possibile applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare per un periodo limitato l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 12 maggio 1971 ([1]), in particolare dal suo articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario le camicie da uomo tessute con fibre tessili sintetiche miste, originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali le domande di titolo di importazione depositate dopo il 1° gennaio 1978 sono ancora inevase presso le autorità del Benelux alla data della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo ed al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

([1]) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.